FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 956 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Luciano CARAFA e della società ACS.D. MILLENIUM CALCIO SALERNO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCIANO CARAFA, all'epoca dei fatti Presidente della "ACS.D. MILLENIUM CALCIO", in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Credentino Giovanni, nato il 04/08/2000, di averlo sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di averlo dotato di specifica copertura assicurativa, nonchè per averne consentito l'utilizzo nella gara del 15/05/2015 svoltasi in Battipaglia tra la -MANFREDINI CALCIO SRL e la ACS.D. MILLENIUM CALCIO SALERNO valevole per il campionato "giovanissimi Salerno";

ACS.D. MILLENIUM CALCIO SALERNO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 e 46 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luciano CARAFA in proprio e, in qualità di Presidente, nell'interesse della società ACS.D. MILLENIUM CALCIO SALERNO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luciano CARAFA e di € 200,00 (duecento) di ammenda ed 1 punto di penalizzazione per la società ACS.D. MILLENIUM CALCIO SALERNO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2017

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio